

**BOZZA DI CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI SITI ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA AC14, PER LA LORO MESSA A COLTURA E PER LA MANUTENZIONE IN COMUNE DI BELLUSCO.**

**\* Il presente capitolato potrà subire modificazioni in seguito alla presentazione dei "Progetti di gestione" da parte dei concorrenti alla gara, al fine di adeguarne i contenuti in relazione alle attività proposte.**

**ART. 1**

1. L'Unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago (da qui in avanti Unione), concede l'area evidenziata nella planimetria allegata sotto il numero 1), ubicata nel comune di Bellusco per una durata di anni 10, che decorrono dalla sottoscrizione del presente capitolato d'oneri.

**ART. 2**

1. L'utilizzo e la gestione dell'area dovrà essere svolta con le modalità descritte nel progetto e nelle schede trasmesse dall'aggiudicatario in sede di offerta.

**ART. 3**

1. Il rapporto economico tra il Comune ed il concessionario è regolato secondo quanto descritto nella specifica scheda allegata alla presente.

**ART. 4**

1. L'area in territorio di Bellusco di cui al

- Foglio 13, mapp.4 parte, 5, 24 parte, 44 parte, 186 parte, 204 parte, 205 parte;
- Foglio 14, mapp.6 parte.

viene data in affitto per l'intero periodo di affidamento della gestione di cui all'art.1 per l'attività agricola indicata.

2. Le modalità di gestione dell'area sono normate dal presente capitolato.

**ART. 5**

1. L'attività agricola dovrà svolgersi con i metodi di indicati in sede di gara.
2. Eventuali variazioni al progetto di gestione, presentato in sede di offerta, sia che comportino la mancata esecuzione delle attività progettate, sia che implicino aggiunte alle attività progettate, dovranno essere sottoposte preventivamente all'autorizzazione da parte dell'Unione e, relativamente al primo caso, potranno essere giusta causa per l'interruzione della concessione.

**ART. 6**

1. annualmente, anche in funzione dell'attività agricola che sarà avviata, l'affittuario dovrà trasmettere al Comune:
  - a) una relazione consuntiva sulle attività svolte;
  - b) una relazione programmatica circa le attività previste per gli anni successivi.
2. L'affittuario dovrà inoltre essere sempre disponibile a fornire all'Unione informazioni e dati relativi alle attività in corso.

**ART. 7**

1. E' vietato all'affittuario mutare la destinazione, sublocare o cedere tutta o parte dell'area, anche gratuitamente, senza autorizzazione dell'Unione.

2. E' inoltre vietato, senza preventivo consenso scritto dall'Unione, modificare la morfologia dei luoghi, esporre insegne o scritte pubblicitarie, utilizzare diserbanti ed antiparassitari, costruire canalizzazioni e vasche per l'acqua fuori terra, effettuare lavorazioni e sistemazioni idraulico-agrarie che modifichino od alterino i luoghi, abbattere piante isolate.

#### **ART. 8**

1. L'affittuario dovrà munirsi di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonchè osservare norme, regolamenti, e disposizioni vigenti per lo svolgimento dell'attività nel sito oggetto della concessione, descritta nei progetti allegati, dalla cui responsabilità solleva l'Unione. Ciò vale anche nel caso di trasformazione / vendita diretta dei prodotti.

#### **ART. 9**

1. Eventuale materiale illustrativo prodotto per divulgare le iniziative in atto dovrà sempre esprimere chiaramente che l'area è di proprietà del Comune e che le attività che vengono svolte sono oggetto di uno specifico rapporto convenzionale con l'Unione.

#### **ART. 10**

1. L'affittuario è direttamente responsabile verso l'Unione e i terzi dei danni causati, per sua colpa, da trascuratezza nell'uso della cosa data in affitto.

#### **ART. 11**

1. A titolo compensativo L'affittuario si impegna a garantire, per l'intera durata dell'affitto, la **manutenzione delle aree pubbliche limitrofe**, secondo il seguente piano di manutenzione presentato in sede di gara

#### **ART. 12**

1. Per quanto attiene alla richiesta di incentivi, premi, contributi o compensi di altra natura, i rapporti fra l'Unione e il concessionario sono normati dal presente articolo.
  - a) L'affittuario comunicherà al l'Unione ogni eventuale richiesta di contributi, premi o incentivi che intende indirizzare alle autorità competenti per attività da esercitarsi nell'area in concessione.
  - b) L'affittuario sottoporrà all'approvazione preventiva dall'Unione eventuali richieste di accesso a contributi, incentivi e premi relativi ad attività da esercitarsi nell'area in concessione il cui onere è attribuito dalla presente convenzione al affittuario stesso: l'Unione si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trascorsi i quali la richiesta si intenderà approvata (silenzio-assenso). L'Unione potrà altresì richiedere informazioni ulteriori, con ciò sospendendo i termini di cui sopra.
  - c) L'affittuario collaborerà con l'Unione, se richiesto, nella richiesta di eventuali contributi, incentivi e premi relativi ad interventi nell'area in affitto, la cui esecuzione spetti all'Unione, previsti o non previsti dalla presente convenzione: tale collaborazione consisterà nel fornire le informazioni o la documentazione necessaria per la predisposizione delle richieste.
  - d) L'affittuario rinuncia sin d'ora a richiedere qualsiasi compenso, sotto qualsiasi forma, in qualsiasi momento di efficacia della presente, o al momento della sua risoluzione, sia alla naturale scadenza, sia anticipata, per la collaborazione fornita all'Unione per la richiesta di incentivi, premi o contributi di cui alle precedenti lettere b), c) o per qualsivoglia pretesa di natura economica legata ai lavori di miglioramento interessanti i terreni della presente.

#### **ART. 13**

1. Le spese derivanti dalla stipula del contratto di affitto, per bolli e registrazioni fiscali e delle copie, sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione di quanto diversamente già normate.

**ART. 14**

1. L'Unione potrà utilizzare temporaneamente e gratuitamente per proprie attività didattico-divulgative l'area agricola previa intesa con il concessionario.

**ART. 15**

1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente comporterà la rescissione del rapporto contrattuale a giudizio insindacabile dell'Unione, e previo richiamo per raccomandata. In caso di mancata esecuzione di attività progettate o di rescissione anticipata del rapporto da parte del concessionario si darà luogo all'applicazione di penali, previo richiamo per raccomandata.

**ART. 16**

1. L'affittuario versa contestualmente alla sottoscrizione del presente capitolato, idonee garanzie [bancaria/assicurativa] di € 2.000,00 pari al 10% del valore complessivo dell'affidamento (€ 22.000,00), a garanzia degli Interventi da realizzare, da svincolare successivamente al termine del rapporto contrattuale, previa verifica delle condizioni dell'area.
2. Il deposito cauzionale potrà essere utilizzato quale penale per la mancata esecuzione delle attività progettate, in caso di rescissione.

**ART. 17**

1. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti, qualora non si possa risolvere direttamente, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che nell'assolvimento del mandato dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel presente, nelle schede allegate all'appalto, nel bando e nella lettera di invito, per redimerla nei limiti della volontà stessa delle parti.
2. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra le parti stesse ovvero, in caso di disaccordo, dal Primo Presidente del Tribunale di Monza e Brianza.
3. Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, ed il loro giudizio sarà inappellabile.

**ART. 18**

1. A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Unione.

L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

IL CONCESSIONARIO